

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 aprile 1986, n. 99

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

TITOLO III Applicazione dell'imposta

Articolo 20

Interpretazione degli atti

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.